
Rapporti di lavoro stagionali: i contratti che il datore di lavoro può utilizzare

di [Celeste Vivenzi](#), [Marta Vivenzi](#)

Pubblicato il 19 Giugno 2024

È partita la stagione turistica estiva, quindi finiscono sotto i riflettori i contratti di lavoro stagionali a tempo ovviamente determinato. Quali sono le opzioni valide per i datori di lavoro che hanno bisogno di manodopera fino a fine stagione?

Con l'approssimarsi della stagione estiva aumentano le esigenze di flessibilità da parte delle aziende, in particolare da parte di quelle che operano nel settore turistico e dei pubblici esercizi (**si parla di lavoro stagionale quando un'attività lavorativa si svolge in un determinato periodo dell'anno e manca il carattere della continuità**). Tale attività rientra nel più ampio termine di lavoro a tempo determinato, dal quale si distingue per alcune eccezioni (limiti quantitativi e limiti di durata massima) e si svolge in genere per un breve o medio lasso di tempo (può presentare il carattere della periodicità). Si sottolinea che il **D.lgs. n. 81/2015** aveva in prima istanza rinviato la definizione di attività stagionali ad un apposito decreto ministeriale ma tale provvedimento ancora non è stato attuato e pertanto si fa ancora riferimento al D.P.R. n. 1525/1963. Tuttavia, il legislatore ha demandato ai **contratti collettivi** il compito di definire i limiti e le modalità di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro alle attività stagionali.

Particolarmente interessato a tale problematica è il settore del turistico, dei pubblici esercizi ovvero il settore agricolo ed alimentare in quanto attività che svolgono attività stagionali ovvero collegate a particolari periodi nel corso dei quali la domanda di **lavoratori** cresce in modalità esponenziale. *Nota: al momento, pertanto, le attività del settore stagionale sono definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e dalla Legge n. 247/2007 e ai CCNL di riferimento. Gli sbocchi lavorativi di breve periodo sono tantissimi e possono essere identificati nelle attività turistica, nella ristorazione e nell'industria ortofrutticola e alimentare (raccolta, lavorazione, preparazione e commercio) ovvero nell'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo, nelle fiere e nelle manifestazioni culturali.*

Datori di lavoro e lavoro stagionale: i soggetti interessati

Occorre ribadire che sono considerati **datori di lavoro stagionali** tutte le aziende che osservano, nell'anno solare, un periodo di chiusura al pubblico superiore ai seguenti limiti ovvero che presentano le seguenti caratteristiche:

- a. settanta giorni continuativi;
- b. centoventi giorni non continuativi; *Nota: In particolare, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, per essere definita stagionale, un'azienda, deve presentare un periodo d'inattivi*



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento